

Tavolo tecnico**AGENZIA delle ENTRATE – ASSOLOMBARDA**

Quesito			
Materia	Documentazione relativa ai costi del personale ammessi a determinare il credito di imposta di cui al D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, art. 3		
Data richiesta		Data redazione	
Funzionario	Valeria Ferrari		
Quesiti	Una società che intende accedere al credito d'imposta R&S, impiega personale dipendente assunto con la qualifica di "ricercatore" e preposto esclusivamente allo svolgimento di attività di R&S. Le medesime attività vengono svolte anche attraverso personale con contratto di collaborazione (cosiddetti "co.co.co." e "co.co.pro."). In merito agli obblighi di documentazione previsti ai fini del credito d'imposta R&S dall'art. 7 del Decreto 27 maggio 2015, la società chiede di sapere: • se è possibile dimostrare l'ammissibilità e l'effettività del costo del personale sopra menzionato mediante i relativi contratti di assunzione e collaborazione in alternativa ai fogli di presenza; • se è possibile, con riferimento ai fogli presenza, predisporre un documento riepilogativo firmato digitalmente.		
Soluzione	La documentazione necessaria per dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi con cui si è determinato il credito d'imposta R&S viene stabilita dall'articolo 7 del D.M. del 27 maggio 2015. In particolare, il comma 5, lettera a), stabilisce che i documenti relativi ai		

costi del personale sono i fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo. Dello stesso tenore è la circolare n. 5 del 16 marzo 2016, che, al paragrafo 7, ribadisce quanto già disposto dal citato articolo 5 del D.M. del 27 maggio 2015. Viene precisato che la stessa tipologia di documentazione va conservata anche con riferimento al personale impiegato nelle attività di R&S con un rapporto di collaborazione, compresi gli esercenti arti e professioni. La circolare, pertanto, conferma che i fogli di presenza nominativi e giornalieri siano, in via orientativa e non esaustiva, la documentazione preposta a dimostrare che i costi del personale siano idonei a determinare il credito di imposta in analisi. In tal senso, quindi, la circolare non preclude l'utilizzo di documentazione alternativa ai fogli di presenza, tuttavia si ritiene che tale documentazione alternativa debba assolvere la stessa funzione dei fogli di presenza, ovvero attestare che il personale impegnato nelle attività di R&S si trovi, in un determinato lasso temporale, presso i locali dell'impresa. A titolo meramente esemplificativo, si ritiene che tale funzione possa essere assolta mediante i prospetti di rilevazione di presenza (i.d. timbrature mediante badge), anche firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo. Analoga modalità può essere adottata dal personale legato all'impresa mediante un rapporto di collaborazione c.d. "esterna". Sulla base delle considerazioni precedenti circa la funzione che la documentazione richiesta è tenuta ad assolvere, si rileva che i contratti di assunzione e collaborazione, avendo tutt'altra funzione, non siano di per sé lo strumento ideale per dimostrare in via esclusiva la presenza e la permanenza di personale presso l'impresa per lo svolgimento di attività di R&S. Tuttavia, tali contratti possono costituire un valido mezzo di prova se utilizzati congiuntamente ad altri elementi dai quali si possa evincere che le attività di R&S sono state svolte presso i locali dell'impresa. Resterebbe, comunque, a carico del soggetto beneficiario delle agevolazioni la dimostrazione che le attività di R&S, qualora non documentate con le modalità richieste dalla normativa e dalla prassi, per la loro peculiarità e per la strumentazione necessaria non potevano che essere svolte presso le strutture dell'impresa stessa. Ad ogni buon conto, tenuto conto della specificità del quesito posto e considerando che l'Amministrazione finanziaria non si è ancora pronunciata in merito, nemmeno in sede di interpello, si propone di valutare l'opportunità di presentare una richiesta di consulenza giuridica sulla questione in analisi. Da ultimo, circa la possibilità di sostituire i fogli di presenza giornalieri con quelli riepilogativi, si evidenzia che la citata circolare ha previsto questa possibilità per il solo periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto attuativo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015), per non penalizzare le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2015 senza conoscere le esatte modalità di rendicontazione previste dalla disciplina agevolativa. Gli elenchi

	rieepilogativi, sebbene non possano sostituire i fogli presenza giornalieri, in base al principio sopra esposto che ammette la possibilità di utilizzare documenti alternativi a quelli richiesti dalla normativa e dalla prassi, possono, tuttavia, costituire un valido mezzo per provare, insieme ad altri elementi, che lo svolgimento delle attività di R&S è avvenuto presso le strutture dell'impresa, fermo restando che le indicazioni fornite con la risoluzione n. 125/E del 6 maggio 2009 si ritengono superate.
Fonti	<u>Normativa</u> : D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, art. 3 D.M. 27 maggio 2015, art. 7 <u>Prassi</u> : circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 risoluzione n. 125/E del 6 maggio 2009
Note	

IL FUNZIONARIO

Valeria Ferrari

Valeria Ferrari

IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra

IL DIRETTORE REGIONALE

Cinzia Romagnolo

Cinzia Romagnolo